

The logo for INAIL, consisting of the letters 'INAIL' in a bold, blue, sans-serif font, enclosed within a white rectangular box. This box is positioned on a dark blue circular background that has a gradient and a slight shadow effect, making it appear to float or be part of a larger sphere.

La revisione delle macchine agricole e l'abilitazione al loro uso

Dott. Ing. Marco Pirozzi
m.pirozzi@inail.it

Tarquinia 29 aprile 2016

Dall'inizio degli anni novanta fino ad oggi, si è assistito ad un andamento degli infortuni sul lavoro nel settore agricolo significativamente decrescente.

Nel **2012** circa **34.500** eventi infortunistici, nel **2013** circa **32.000**, nel **2014** circa **31.000** (dati INAIL riferiti agli infortuni a indennizzati al **31/10/2015**).

L'inversione di tendenza dell'andamento degli eventi infortunistici è sicuramente attribuibile all'impatto determinato dall'applicazione, nell'ordinamento italiano, delle numerose direttive comunitarie sia sociali che di prodotto;

ma anche

alle modifiche occorse nel tempo alle regole INAIL per l'assicurazione obbligatoria nel settore agro-forestale. Difatti **dal 1° giugno '93, i lavoratori autonomi per i quali l'attività agricola non sia prevalente (in base alla legge n. 243 del 19 luglio 1993) sono esclusi dagli obblighi assicurativi INAIL.**

Ciò ha determinato l'aumentato del numero di lavoratori del settore agro-forestale che non hanno la tutela assicurativa INAIL e quindi non presi in considerazione nelle statistiche INAIL se coinvolti in eventi infortunistici.


D.L. 20 maggio 1993 n. 155 convertito dalla Legge n. 243 del 19 luglio 1993

Secondo la modifica intervenuta, pertanto, la tutela infortunistica ricorre nei confronti di:

- 1. coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abitualmente, ossia in maniera esclusiva o prevalente, si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame (Per attività "prevalente" si intende quella che impegni le suddette persone per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca per essi la maggior fonte di reddito);**
- 2. appartenenti ai rispettivi nuclei familiari e cioè familiari in senso stretto, parenti e affini entro il quarto grado ed esposti regolarmente affidati che esercitano le medesime attività sugli stessi fondi**

Sempre come conseguenza delle innovazioni in esame, due sono le condizioni perché operi la tutela:

- che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame (art. 2, comma 1, della legge n. 9/1963);
- che il fabbisogno per la coltivazione del fondo sia pari o superiore a **104** giornate lavorative annue per i coltivatori diretti e a **120** per i mezzadri e i coloni (come si desume indirettamente dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge).



■ Trattore	274
■ Morti per Trattore	117
■ Motocoltivatore/Motozappatrice	61
■ Morti per Motocolt./Motoz.	14
■ Albero Cardanico	7
■ Morti per Albero Cardanico	4
■ Motosega	36
■ Morti per motosega	5

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/ucm_184691_news_ultimato_il_report_annua.html

06/07/2015

Ultimato il Report annuale infortuni mortali in agricoltura

E' stato ultimato il "Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi nel settore agricolo e forestale 2014", prodotto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici.

E' stato ultimato il "Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi nel settore agricolo e forestale 2014", prodotto dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici.

Il Dipartimento, congiuntamente al gruppo Agricoltura del Coordinamento tecnico delle Regioni, raccoglie, nell'ambito di una specifica attività di ricerca, le informazioni relative agli infortuni che occorrono ad un campione di operatori del settore agricolo o forestale, ivi compresi quelli per i quali non ricorre la tutela assicurativa dell'Inail.



Lo scopo del progetto è quello di fornire una osservazione degli infortuni gravi e mortali del settore, in termini soprattutto di caratteristiche descrittive (es. dinamica dell'infortunio, macchina coinvolta, ecc.), al fine di orientare l'attività di ricerca verso lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie di sicurezza e per contribuire a supportare le politiche di prevenzione, realizzate in particolare a livello regionale, nel settore agro-forestale.

I dati raccolti nell'ambito del progetto, pubblicati annualmente in uno specifico documento osservazionale (report), provengono da ricerche svolte sui principali mezzi di informazione (quotidiani ed agenzie di stampa), dallo strumento per l'analisi quantitativa degli infortuni mortali contenuti nell'archivio del sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi "Infor.MO", da segnalazioni di organi di sorveglianza territoriale (Ausl), nonché da comunicazioni dell'autorità giudiziaria e dei pronto soccorso.

Considerate le specifiche modalità di rilievo dei dati, il report può costituire una rilevante fonte d'informazioni per quanto attiene agli infortuni mortali o con conseguenze gravi per l'operatore, proponendosi come un utile strumento per tutti gli addetti alla prevenzione, per i ricercatori e gli studiosi del settore, per gli Istituti di ricerca, per la Pubblica Amministrazione e, più in generale, per il singolo cittadino.

[Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi nel 2014 nel settore agricolo e forestale \(.pdf -684 kb\)](#)

[Report annuale sugli infortuni mortali e con feriti gravi verificatisi nel 2013 nel settore agricolo e forestale \(.pdf -936 kb\)](#)

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici - D.Lgs. 285/92 del 30 aprile 1992 -

Articolo 111: Revisione delle macchine agricole in circolazione (così come modificato prima dalla legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, poi dal Decreto-Legge n.192 del 31/12/2014 ed infine dalla legge del 25 febbraio 2016)

1. Al fine di **garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale**, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il ~~28 febbraio 2013~~ **30 giugno 2015**, dispone la **revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione** a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal ~~1 gennaio 2014~~ **31 dicembre 2015** **30 GIUGNO 2016**, la **revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà** e con precedenza per quelle immatricolate **antecedentemente al 1° gennaio 2009**, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento **dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

Prot.n 8588/DIV2/B

Roma, 14 marzo 2011

**AI COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO**
Corso III Novembre, 11
38122 TRENTO
(Rif. Prot.n. 1749/2010 – Area III del 25.01.2011)

OGGETTO: Richiesta di parere sulla circolazione delle macchine agricole.

In esito alla richiesta di parere in merito ai quesiti, formulati nella lettera prot. n. 7650/S114/U283 del 15.03.2010 trasmessa in allegato alla nota indicata a riferimento, si esprimono i seguenti pareri.

Quesito 1

Premesso che la norma di omologazione vigente delle macchine agricole è la direttiva quadro 2003/37CE e successive modifiche ed integrazioni, la quale al momento non ancora risulta perfettamente allineata ai requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, si ritiene che la circolazione delle macchine agricole debba comunque compiersi in osservanza delle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza ed igiene del lavoro.

Pertanto il mancato adeguamento delle macchine agricole ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che comporti assenza o alterazione o mancato uso dei dispositivi di sicurezza, si ritiene sanzionabile, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 106 e 112 del nuovo C.d.S..

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici - D.Lgs. 285/92 del 30 aprile 1992 -

Articolo 111: Revisione delle macchine agricole in circolazione

...

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del **ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica**, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo.

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici - D.Lgs. 285/92 del 30 aprile 1992 -

Articolo 114: Circolazione su strada delle macchine operatrici

...

3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.

Articolo 1 del decreto 20/05/2015: Revisione generale delle macchine agricole

È disposta la revisione generale, con **periodicità di cinque anni**, delle seguenti macchine agricole:

- a) **trattori agricoli** come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e s.m.i.;
- b) **macchine agricole** operatrici **semoventi a due o più assi**
- c) **rimorchi agricoli** aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.



Articolo 2: Revisione generale delle macchine operatrici

È disposta la revisione generale, con **periodicità di cinque anni**, delle seguenti macchine operatrici:

- a) **Macchine usate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;**
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia o simili;
- c) **Carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose**

Articoli 3 e 4: Visita di revisione

1. Per tutti i veicoli per i quali sia disposta la revisione **non presentati a revisione e che continuano a circolare** dopo le rispettive scadenze si applicano le seguenti sanzioni:
 - pagamento di una somma da euro 85 a euro 338 (sanzione amministrativa – rif. art. 111 Nuovo Codice della Strada)
 - ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica (sanzione amministrativa accessoria)

Articoli 3 e 4: Visita di revisione

Qualora la visita di revisione abbia avuto **esito sfavorevole** tale da:

- **non compromettere la sicurezza** della circolazione stradale – il veicolo **può continuare a circolare** anche oltre la data di scadenza prevista ma deve essere sottoposto a **nuova visita entro un mese** dalla precedente con esito sfavorevole;
- **compromettere la sicurezza** della circolazione stradale – **il veicolo è sospeso dalla circolazione stradale** fino a nuova visita con esito favorevole e può circolare solo per essere condotto in officina.

Articoli 3 e 4: Visita di revisione

E' consentita la circolazione **oltre i termini di scadenza** in presenza di **prenotazione effettuata entro detti termini**, e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, **senza** che siano applicabili le **sanzioni amministrative**.

Eventuali **prenotazioni effettuate oltre i termini** di scadenza sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione stradale **permettendo soltanto che il veicolo possa essere condotto alla visita di revisione**.

Articolo 5: Modalità di esecuzione della revisione

Le modalità di esecuzione della revisione ai fini della **sicurezza della circolazione stradale** sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, **con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.**

Articolo 295

Revisione delle macchine agricole in circolazione (art. 111 C.s.)

1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.

6.2. Cabina / telaio di protezione e carrozzeria		
	Stato generale	Esame visivo
	Fissaggio	Esame visivo
	Porte e serrature	Esame visivo
	Pavimento	Esame visivo
	Sedile del conducente	Esame visivo
	Altri sedili	Esame visivo
	Comandi di guida	Esame visivo e azionamento
	Gradini della cabina	Esame visivo
	Altri dispositivi e attrezzature interne ed esterne	Esame visivo
	Parafanghi (ali), dispositivi antispruzzi	Esame visivo
7. Altri equipaggiamenti		
7.1. Cinture di sicurezza/fibbie e sistemi di ritenuta		
	Sicurezza di montaggio di cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo
	Stato delle cinture di sicurezza/fibbie	Esame visivo e azionamento
	Limitatore di carico della cintura di sicurezza	Esame visivo

Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici

Articolo 6: Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

1. I trattori agricoli sono sottoposti alla revisione generale a far data dal ~~31 dicembre 2015~~ 30 giugno 2016 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione secondo l'anno stabilito nella tabella in allegato I al presente decreto.

Tabella TEMPI – Allegato I

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Articolo 6: Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

2. Le **macchine agricole** operatrici **semoventi a due o più assi** e i **rimorchi agricoli** aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza, sono sottoposti alla revisione generale a far data **dal 31 dicembre 2017**.

Articolo 6: Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

3. Le **macchine operatrici** di cui all'art. sono sottoposte alla revisione generale a far data **dal 31 dicembre 2018**.

- a) **Macchine usate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;**
- b) **macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia o simili;**
- c) **Carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose**

Art. 7.*Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole*

1. I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.

Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192

Decreto MILLE PROROGHE

Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché

le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, **è differito al 31 dicembre 2015** .

Il differimento al 31 dicembre 2015 dell'obbligo di abilitazione all'uso per le macchine agricole si riferisce a **tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Accordo utilizzate dai lavoratori agricoli o forestali.**

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO n. 45 del 24 dicembre 2013

Per gli addetti all'uso delle **macchine agricole** è riconosciuta la formazione pregressa effettuata entro il **31 dicembre 2015**.

Corso di formazione equiparabile

punto 9.1 a) dell'Accordo

- durata complessiva **non inferiore** a quella prevista dagli allegati all'Accordo;
- composto di un **modulo teorico ed uno pratico**;
- **verifica finale** dell'apprendimento.

Chiarimenti

La formazione pregressa di cui al punto 9.1 a) è riconosciuta senza il bisogno di ulteriori condizioni e deve ritenersi che la validità di 5 anni **decorra dal 31 dicembre 2015**.

A seguito del comma 2 dell'art. 45 – bis del Decreto del Fare per gli addetti all'uso delle **macchine agricole** è riconosciuta la formazione pregressa effettuata entro il **31 dicembre 2015**.

Corso di formazione non equiparabile

punto 9.1 b) dell'Accordo

- durata complessiva **inferiore** a quella prevista dagli allegati all'Accordo;
- composto di un **modulo teorico ed uno pratico**;
- **verifica finale** dell'apprendimento.

*I lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature dovranno integrare la formazione tramite il **modulo di aggiornamento** di cui al punto 6 dell'Accordo **entro il 31 dicembre 2017**.*

A seguito del comma 2 dell'art. 45 – bis del Decreto del Fare per gli addetti all'uso delle **macchine agricole** è riconosciuta la formazione pregressa effettuata entro il **31 dicembre 2015**.

Corso di formazione non equiparabile

punto 9.1 c) dell'Accordo

- **durata** complessiva **qualsiasi**;
- **non completato** da **verifica finale** dell'apprendimento.

*I lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature dovranno integrare la formazione tramite il **modulo di aggiornamento** di cui al punto 6 dell'Accordo ed effettuare la **verifica finale dell'apprendimento entro il 31 dicembre 2017**.*

Esperienza documentata

I lavoratori addetti all'uso delle **macchine agricole** che alla data del **31 dicembre 2015** sono in possesso di esperienza documentata **almeno pari a 2 anni** sono soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro il **12 marzo 2017**.

Norma transitoria

I lavoratori che alla data del **31 dicembre 2015** sono già **addetti all'uso** delle **macchine agricole**, ma non in possesso di formazione pregressa, dovranno effettuare i corsi previsti dall'Accordo entro il **31 dicembre 2017**.